

DELIBERA N. 94/05/CSP

**Procedimento nei confronti
della società Telefriuli S.r.l. (emittente televisiva locale “Telefriuli ”)
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e della Delibera n.
200/00/CSP**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 14 luglio 2005;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

VISTA la nota del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia del 13 giugno 2005 (prot. n. 373/REF/05/NA), con la quale si trasmettono, oltre al supporto magnetico, i seguenti documenti:

- segnalazione dell'Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia del Ministero delle Comunicazioni del 25 maggio 2005 per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte della società Telefriuli S.r.l., esercente l'emittente locale televisiva “*Telefriuli*”, per aver trasmesso in data 24 maggio 2005, alle ore 19.24, un messaggio politico autogestito a pagamento con durata inferiore a trenta secondi e privo sia della dicitura “messaggio autogestito a pagamento” che dell'indicazione del committente politico, il tutto in contrasto con quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere b) e h), della citata delibera n. 200/00/CSP;
- richiesta di memorie difensive inviata dal Comitato regionale competente all'emittente televisiva in questione in data 25 maggio 2005 (prot. n. VA/1268/05);

- nota del 25 maggio 2005 (prot. VA/1278/05) con la quale l'emittente ha comunicato di provvedere ad applicare al messaggio in questione, per tutta la durata dello stesso, le diciture "messaggio politico autogestito a pagamento" con l'indicazione del soggetto politico committente;
- delibera del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia del 6 giugno 2005 (prot. n. 62) nella quale, accogliendo le giustificazioni dell'emittente, si propone l'archiviazione della segnalazione;

RILEVATO che dalla documentazione versata in atti risulta che l'emittente si è adeguata spontaneamente agli adempimenti previsti dall'articolo 11- quater, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come recepiti dall'articolo 7, della delibera n. 43/04/CSP del 30 marzo 2004 relativo alla disciplina dei messaggi autogestiti a pagamento stabilita dal codice di autoregolamentazione dell'emittenza radiotelevisiva locale;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione del competente Comitato regionale;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

- l'archiviazione degli atti;
- la trasmissione della presente delibera al competente Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia.

Roma, 14 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per Il SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari